

La Commissione richiama in particolare le sentenze *Lindman* ⁽¹⁾ e *Safir* ⁽²⁾, e ricorda che, secondo la giurisprudenza, le attività di organizzazione di lotterie devono essere considerate attività di «servizi», ai sensi del Trattato. Parimenti secondo la giurisprudenza, l'art. 49 CE vieta qualsiasi restrizione e qualsiasi ostacolo alla libera prestazione di servizi, anche se applicati indistintamente a prestatori di servizi nazionali e di altri Stati membri, ed esclude l'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia per effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile rispetto a quella puramente interna a uno Stato membro. Viste le particolarità del settore del gioco, la giurisprudenza ammette talune restrizioni da parte degli Stati membri, sempre che si dimostri l'adeguatezza e la proporzionalità della misura, così come l'assenza di carattere discriminatorio della stessa.

La Commissione ritiene la normativa spagnola discriminatoria in quanto l'esenzione è riservata a taluni enti che essa determina in maniera precisa, mentre sono esclusi da detto beneficio gli enti di altri Stati membri dello stesso tipo o che perseguono gli stessi obiettivi degli enti spagnoli contemplati nella norma sull'esenzione. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui le autorità spagnole avessero dimostrato nell'ambito del procedimento di infrazione che la normativa controversa costituisce una misura adeguata e proporzionata rispetto al dichiarato obiettivo di tutela del consumatore e dell'ordine sociale, dimostrazione che non è avvenuta, la normativa in questione non potrebbe in ogni caso considerarsi compatibile con il diritto comunitario poiché essa è comunque discriminatoria.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia 13 de novembre 2003, causa, C-42/02, *Lindman*, Racc. pag. I-13519.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 1998, causa C-118/96, *Safir*, Racc. pag. I-1897.

Ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin — Germania) — Irene Werich/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Causa C-111/06) ⁽¹⁾

(2008/C 142/34)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.

Ordinanza del presidente della Corte 1° aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Porto Antico di Genova SpA

(Causa C-149/06) ⁽¹⁾

(2008/C 142/35)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 310 del 16.12.2006.

Ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-44/07) ⁽¹⁾

(2008/C 142/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

Ordinanza del presidente della Corte 27 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-120/07) ⁽¹⁾

(2008/C 142/37)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.4.2007.